

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 18

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori ZANETTIN, NESSA, IZZO, BIONDI, COLLI, ASCIUTTI, VEGAS, PIANETTA, ZICCONI, SANTINI, AMATO, GHIGO, MALVANO, TOMASSINI, BARELLI, MAURO, ALBERTI CASELLATI, ANTONIONE, PICCONI, LUNARDI, STRACQUADANIO, PICCIONI, COSTA, PALMA, STERPA, STANCA, FERRARA, CASTELLI, GALLI, SAIA, POLLEDRI, BIANCONI, MARINI Giulio, SCHIFANI, DI BARTOLOMEO, PERA, SCOTTI, NOVI, SARO, D’ALÌ, COMINCIOLI, BARBA, QUAGLIARELLO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, MALAN e BONFRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2007(*)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul collaterale esistente tra la Lega Coop ed i partiti della Sinistra – come denunciato nel libro «Falce e carrello» di Bernardo Caprotti – e sui privilegi normativi e fiscali di cui gode il sistema cooperativo

ONOREVOLI SENATORI. – Nell’edizione del 19 dicembre 2007, Il Sole 24 Ore ha reso noto che, secondo il Commissario europeo alla concorrenza, Neelie Kroes, il regime fiscale che risulta applicabile in Italia alle società cooperative presenta profili di incompatibilità con i principi del Trattato UE in materia di libero mercato, in quanto integra gli estremi dell’aiuto di Stato, senza però aver ricevuto l’espressa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Da sempre, in Italia, le cooperative godono di regimi fiscali di assoluto favore.

La *ratio* di tali meccanismi agevolativi è quello di incentivare e favorire il ricorso alla cooperazione, ossia il ricorso alla creazione di modelli societari che fondano la propria ragion d’essere e logica di funzionamento non già nella finalità lucrativa della divisione degli utili sulla base della partecipazione al capitale sociale posseduta da ciascun socio, bensì nella finalità mutualistica,

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

sociale oltre che meramente economica, di aggregazione tra più soggetti che, mediante il reciproco sostegno, ottengono in tal modo condizioni migliori di acquisto di beni e servizi sul mercato (è il caso delle cooperative di consumo) o di remunerazione dell'attività da essi esercitata (è il caso delle cooperative di produzione e lavoro).

Lo scopo che caratterizza una società cooperativa (e il presupposto che sta alla base della scelta di riconoscere a tale modello organizzativo delle agevolazioni sul piano fiscale) non è dunque quello di esercitare un'attività economica nei confronti del pubblico, al fine di generare utili da distribuire ai soci in funzione della loro partecipazione al capitale sociale, bensì è quella di esercitare un'attività economica nei confronti dei propri soci (e solo in via accessoria e comunque non prevalente nei confronti del pubblico).

Quando una cooperativa esercita un'attività economica indirizzata in prevalenza non già allo scambio mutualistico con i propri soci, bensì indirizzata in prevalenza verso il pubblico (è il caso, ad esempio, delle cooperative di consumo che cedono alla generalità dei consumatori i prodotti acquisiti sul mercato, oppure delle cooperative di lavoro che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni di lavoratori che non sono soci), ci si trova di fatto davanti a una vera e propria società lucrativa di capitali che dovrebbe operare secondo le normali regole di mercato, senza diritto a particolari agevolazioni.

Fino al 2003, in Italia, non era così.

A decorrere dal 2003, grazie all'azione del Governo e della maggioranza parlamentare di allora (centro-destra), si è quanto meno iniziato a scardinare un meccanismo assolutamente iniquo, prevedendo una distinzione tra cooperative cosiddette «a mutualità prevalente» (le sole vere e proprie cooperative) e «cooperative a mutualità non prevalente» (le quali, di fatto, della cooperativa hanno solo la veste giuridica, ma non già le modalità di operare sul mercato).

Le fortissime resistenze del centro-sinistra (al quale ampia parte del mondo cooperativistico è sempre stata fortemente collaterale, operando spesso quasi alla stregua di un vero e proprio braccio economico di partito, come del resto anche le recenti cronache ci hanno insegnato) hanno impedito di eliminare in toto le agevolazioni fiscali spettanti alle cooperative cosiddette «a mutualità non prevalente», ma quanto meno si è trattato di un primo importante passo, posto che per tali soggetti le agevolazioni sono state quanto meno ridotte.

Il recente intervento del Commissario UE alla concorrenza riporta al centro del dibattito una questione che deve assolutamente essere affrontata in modo definitivo, con soluzioni chiare, piuttosto che frutto di compromessi privi di effettivo riscontro e fondamento sul piano giuridico ed economico.

E, del resto, che debba essere assolutamente sciolto il nodo delle agevolazioni e dei trattamenti di favore riconosciuti al mondo delle cooperative (anche quando quella della cooperazione è solo una veste giuridica per fare comunque attività di puro mercato secondo logiche assolutamente lucrative, piuttosto che mutualistiche) ce lo ricorda anche un recente successo editoriale («Falce e carrello», edito da Marsilio, a firma di Bernardo Caprotti, patron dei supermercati ESSELUNGA).

Nella sua requisitoria l'autore documenta una serie di vicende che ad un primo esame sembrano soltanto iniziative imprenditoriali andate a vuoto, ma in realtà denotano l'esistenza nel nostro paese di un articolato sistema di poteri, finalizzato a sostenere la LEGA COOP, che fa perno sul maggior partito della sinistra, il PCI prima, in seguito PDS, e oggi DS, a danno della libera concorrenza e dei consumatori.

Dalla rigorosa esposizione dei fatti appare di tutta evidenza che molte iniziative di ESSELUNGA sono state affossate dalla LEGA COOP, il gigante economico legato ai partiti della sinistra, con l'appoggio e la connivenza

delle amministrazioni locali dello stesso colore politico.

Reperti romani usati come grimaldello, licenze lasciate scadere (ma prontamente girate alle Coop), terreni pagati sei volte il valore di mercato, condizionamenti di sindaci ed assessori, persino una discutibile transazione immobiliare ai danni di una anziana signora sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, per realizzare una Ipercoop gigantesca, in una città, nella quale l'ESSELUNGA, non doveva entrare, tutto è servito per impedire la concorrenza di un imprenditore, che stando, agli indici elaborati da Panel International, un'azienda francese del tutto indipendente, presenta prezzi medi decisamente più convenienti per i consumatori rispetto a quelli praticati dalle COOP, ed il dato è confermato anche da una indagine di mercato, pubblicata sul Corriere Economia del 1° ottobre 2007.

L'autore insomma ha denunciato e documentato in modo rigoroso come iniziative imprenditoriali, che hanno richiesto anni di preparazione e ingenti investimenti gli sono state scippate in poche ore dalla concorrenza, fino a giungere alle pressioni di Romano Prodi, perché la ESSELUNGA «resti in mani italiane», cioè venga ceduta alle COOP.

Le questioni toccate da Caprotti appaiono rigorosamente documentate ed hanno riscosso un indubbio interesse nell'opinione pubblica.

Le circostanze meritano pertanto di essere approfondite e lo strumento più adeguato per raggiungere tale obiettivo è senz'altro la commissione parlamentare d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, anche nell'interesse stesso del mondo delle cooperative, il quale esce assai malconcio di fronte alla pubblica opinione, a fronte

delle reiterate prese di posizioni contrarie che provengono, come ben si vede, anche da fonti istituzionali di livello europeo.

L'articolo 1 istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per indagare sul sistema di condizionamento politico ed economico esistente tra la LEGA COOP, ed il Partito comunista italiano PCI, in seguito PDS e ora DS, denunciato nel libro «Falce e carrello» dall'imprenditore Caprotti.

L'articolo 2 stabilisce il numero dei componenti della Commissione, le procedure per la nomina e per le eventuali sostituzioni. Si stabilisce inoltre il termine per la conclusione dei lavori entro due anni dal suo insediamento, oltre all'obbligo di presentare al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.

L'articolo 3 stabilisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e che può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

L'articolo 4 stabilisce che l'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori e che la Commissione potrà avvalersi di collaborazioni specializzate.

L'articolo 5 disciplina la pubblicità dei lavori e dei documenti ed il segreto istruttorio per i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa, stabilendo anche le relative sanzioni.

L'articolo 6 tratta delle spese per il funzionamento della Commissione.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sul sistema di condizionamento politico ed economico esistente tra la LEGA COOP, ed il Partito comunista italiano PCI, in seguito PDS e ora DS, denunciato nel libro «Falce e carrello» dall'imprenditore Caprotti.

2. La Commissione ha il compito di indagare su:

a) la fondatezza delle accuse lanciate da Bernardo Caprotti, nel suo libro «Falce e carrello», edito da MARSILIO sull'esistenza di un sistema di condizionamento politico ed economico tra la LEGA COOP, ed il Partito comunista italiano PCI, in seguito PDS e ora DS;

b) il sistema di incentivi ed agevolazioni fiscali di cui gode nel nostro paese il sistema delle Cooperative;

c) se questo sistema alteri i principi della concorrenza a danno dei consumatori, consentendo l'esistenza di un cartelli dei prezzi;

d) informazioni o elementi aggiuntivi che possono integrare conoscenze già acquisite.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da ventuno senatori, nominati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.

3. La Commissione elegge al suo interno, nella prima seduta, il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 4.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente del senato della Repubblica. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate ed in particolare del contributo di consulenti esperti nelle discipline economiche e giuridiche.

Art. 5.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono es-

sere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

